

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"RAMO D'ORO"
STATUTO
DEFINIZIONE E FINALITÀ

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

ART.1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Ramo d'oro" con sede in BOLOGNA attualmente in Via Battindarno 159/2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

FINALITÀ, OBIETTIVI E ATTIVITÀ

ART.2

L'Associazione che opera senza fini di lucro si propone di perseguire le seguenti finalità di utilità sociale ed i seguenti obiettivi per mezzo delle suddette attività:

1. Divulgare in maniera stimolante le notizie sul mondo che ci circonda, ad uso dei bambini e degli adulti, attraverso l'uso del disegno e dei social in modo da aiutare le persone, in particolare le più giovani, a coltivare un proprio pensiero critico.
2. Realizzare progetti specificatamente destinati ai minori sia in ambito scolastico che extra scolastico con contenuti educativi, culturali e ricreativi al fine di favorire lo sviluppo di un pensiero critico attraverso l'uso del disegno e divulgare conoscenza e cultura sulla disinformazione.
3. Sollecitare la società civile al rispetto delle differenze di genere e al ripudio delle intolleranze in tutte le sue forme:
 - All'interno dei laboratori nelle scuole
 - All'interno della programmazione della Rassegna
 - All'interno delle collaborazioni che deciderà di attivare con altri enti
4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

1. Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne il suo sviluppo;
2. Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
3. Attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici o privati.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

SOCI

ART.3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona giuridica, Ente o Associazione non avente scopo di lucro che si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto, per quanto riguarda le persone fisiche il quattordicesimo anno di età.
Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.
Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente.

ART. 4

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, l'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di domanda presentata da minori di età, essa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

ART. 5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ART.6

I soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa;
- A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

ART. 7

I soci sono tenuti:

- Al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile.

ART. 8

La qualifica del socio si perde per:

- Decesso qualora si tratti di persona fisica;
- Messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Recesso od esclusione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dall'iscrizione sul Libro dei Soci.

I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi mediante lettera raccomandata, per i seguenti motivi:

- Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I Soci che hanno perso la qualifica a causa di morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione.

I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE BILANCIO

ART. 9

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. Quote e contributi degli Associati;
- b. Eredità, donazioni e legati;
- c. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f. Proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, festival ed eventi collegati alle finalità sociali;
- i. Altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale.

Il Fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 10

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione. Ulteriore deroga, fino ad un massimo di mesi 6 (sei) dalla data di chiusura dell'esercizio sociale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in caso di comprovata necessità o impedimento.

Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

ORGANI SOCIALI

ART. 11

Sono organi sociali:

- a. L'Assemblea degli Associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vice Presidente;
- e. Il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato.

ASSEMBLEE

ART. 12

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle deliberazioni assunte assemblearmente.

L'Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne allorché ne faccia richiesta motivata con l'indicazione delle materie da trattare il Collegio Sindacale (se nominato) o almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.

Nelle Assemblee il diritto di voto spetta agli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, un altro socio.

ART. 13

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'assemblea Straordinaria.

In particolare sono compiti riservati all'Assemblea Ordinaria:

- Eleggere il Consiglio Direttivo;
- Eleggere se ritenuto opportuno il Collegio Sindacale;
- Approvare il bilancio consuntivo;
- Approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approvare gli eventuali regolamenti;
- Deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 14

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione.

ART. 15

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 16

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 17

Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci presenti.
Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.

ART. 18

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente.
Le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario la cui nomina spetta all'Assemblea, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) eletti dall'Assemblea dei soci fra i Soci che ne hanno diritto.
La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul libro Verbali.

ART. 22

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della nomina da parte dell'assemblea dei Soci immediatamente successiva. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve, a titolo esemplificativo:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- Predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- Compilare i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.

PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

ART. 24

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dallo stesso entro 10 giorni.

In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 25

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora l'Assemblea ritenga opportuno eleggerlo, è, di norma, composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti dei membri del Collegio dei Sindaci revisori decada occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all'Assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Sindaci Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 16.

La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentito l'organo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2000 e al DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 28

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.